



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 25.09.2006
COM(2006) 543 definitivo

2006/0170 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento

(Versione codificata)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa comunitaria, affinché diventi più comprensibile e accessibile al cittadino comune, offrendo al medesimo nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce.

Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa comunitaria sia chiara e trasparente.

2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha pertanto deciso¹ di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni comunitarie.
3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità², sottolineando l'importanza della codificazione, poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto del normale iter legislativo comunitario.

Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

4. Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento³. La nuova direttiva sostituisce i vari atti che essa incorpora⁴, preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente le modifiche formali necessarie ai fini dell'opera di codificazione.

¹ COM(87) 868 PV.

² V. allegato 3, Parte A, delle conclusioni.

³ Eseguita ai sensi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Codificazione della normativa comunitaria, COM(2001) 645 definitivo.

⁴ Allegato VI, Parte A, della presente proposta.

5. La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare, in tutte le lingue ufficiali, della direttiva 96/61/CE e degli strumenti di modifica della stessa, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato VII della direttiva codificata.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo ☒ 175 ☒, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato³,

considerando quanto segue:



- (1) La direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento⁴, è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese⁵. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

↓ 96/61/CE considerando (1)

- (2) Gli obiettivi e i principi della politica ambientale comunitaria, quali definiti nell'articolo 174 del trattato mirano in particolare a prevenire, ridurre e, per quanto possibile, eliminare l'inquinamento intervenendo innanzi tutto alla fonte nonché garantendo una gestione accorta delle risorse naturali, nel rispetto del principio «chi inquina paga» e del principio della prevenzione.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).

⁵ V. allegato VI, Parte A.

↓ 96/61/CE considerando (2)
(adattato)

- (3) Il quinto programma d'azione per l'ambiente, la cui impostazione generale è stata approvata dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio nella risoluzione del 1° febbraio 1993, riguardante un programma comunitario di politica e di azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile⁶, assegnava priorità alla riduzione integrata dell'inquinamento quale elemento importante per raggiungere un equilibrio più sostenibile tra attività umane e sviluppo socioeconomico, da un lato, e risorse e capacità rigenerativa della natura dall'altro.
-

↓ 96/61/CE considerando (3)

- (4) L'attuazione di un approccio integrato per ridurre l'inquinamento richiede un'azione a livello comunitario per modificare e completare l'attuale normativa comunitaria in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dovuto a impianti industriali.
-

↓ 96/61/CE considerando (4)

- (5) La direttiva 84/360/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, concernente la lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali⁷, ha introdotto una disciplina generale che impone un'autorizzazione prima che un impianto industriale entri in funzione o sia sottoposto a modifiche sostanziali, in grado di provocare inquinamento atmosferico.
-

↓ 96/61/CE considerando (5)

- (6) La direttiva 2006/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità⁸, ha introdotto un obbligo di autorizzazione per lo scarico di dette sostanze.
-

↓ 96/61/CE considerando (6)

- (7) Nonostante l'esistenza di normative comunitarie sulla lotta contro l'inquinamento atmosferico e la prevenzione o la riduzione al minimo dello scarico di sostanze pericolose nell'acqua, non esiste finora un'analogia normativa comunitaria per prevenire o ridurre al minimo le emissioni nel suolo.

⁶ GU C 138 del 17.5.1993, pag. 1.

⁷ GU L 188 del 16.7.1984, pag. 20. Direttiva modificata dalla direttiva 91/692/CEE (GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48).

⁸ [GU L 64 del 4.3.2006, pag. 52.]

↓ 96/61/CE considerando (7)

- (8) Approcci distinti nel controllo delle emissioni nell'aria, nell'acqua o nel suolo possono favorire il trasferimento dell'inquinamento tra i vari settori ambientali anziché proteggere l'ambiente nel suo complesso.
-

↓ 96/61/CE considerando (8)

- (9) Un approccio integrato della riduzione dell'inquinamento serve a prevenire, ovunque sia possibile, le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, tenendo conto della gestione dei rifiuti, e quanto meno a ridurle al minimo per raggiungere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.
-

↓ 96/61/CE considerando (9)

- (10) La presente direttiva deve stabilire un quadro generale per la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento; essa prevede le misure necessarie per porre in essere una prevenzione e una riduzione integrate dell'inquinamento tese a raggiungere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso. Questo approccio integrato della riduzione dell'inquinamento deve favorire l'applicazione del principio dello sviluppo sostenibile.
-

↓ 96/61/CE considerando (10)

- (11) Le disposizioni della presente direttiva devono applicarsi fatte salve le disposizioni della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati⁹; qualora informazioni o conclusioni ottenute a norma di quest'ultima direttiva vadano prese in considerazione per concedere un'autorizzazione, la presente direttiva non deve ostare all'applicazione della direttiva summenzionata.
-

↓ 96/61/CE considerando (11)
(adattato)

- (12) Gli Stati membri devono prendere le disposizioni necessarie per garantire che un operatore di attività industriali contemplate dalla presente direttiva rispetti i principi generali di alcuni obblighi fondamentali; a tal fine è sufficiente che le autorità competenti tengano conto di tali principi generali quando definiscono le condizioni di autorizzazione.

⁹ GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).

↓ 96/61/CE considerando (12)
(adattato)

- (13) Le disposizioni adottate a norma della presente direttiva in alcuni casi devono essere applicate agli impianti esistenti dopo ☒ il 30 ottobre 2007 ☒ in altri a decorrere ☒ dal 30 ottobre 1999 ☒.
-

↓ 96/61/CE considerando (13)

- (14) Per affrontare i problemi dell'inquinamento in modo più diretto ed efficace, un operatore deve tener conto dei parametri ambientali; tali parametri vanno comunicati all'autorità o alle autorità competenti affinché possano verificare, prima di rilasciare un'autorizzazione, che tutte le idonee misure di prevenzione o di riduzione dell'inquinamento siano state previste. Procedure di applicazione divergenti possono determinare livelli diversi di protezione ambientale e di consapevolezza da parte del pubblico. Per questo le domande di autorizzazione ai sensi della presente direttiva devono comportare un numero minimo di dati.
-

↓ 96/61/CE considerando (14)

- (15) Un efficace coordinamento della procedura e delle condizioni di autorizzazione tra le autorità competenti deve consentire di raggiungere il massimo livello possibile di protezione dell'ambiente nel suo complesso.
-

↓ 96/61/CE considerando (15)

- (16) La o le autorità competenti devono rilasciare o modificare un'autorizzazione soltanto se sono state previste misure globali di protezione ambientale relative all'aria, all'acqua e al suolo.
-

↓ 96/61/CE considerando (16)

- (17) L'autorizzazione deve comprendere tutte le misure necessarie per soddisfare le condizioni di autorizzazione, onde raggiungere un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso. Ferma restando la procedura di autorizzazione, tali misure possono anche essere oggetto di norme generali vincolanti.
-

↓ 96/61/CE considerando (17)

- (18) Valori limite di emissione, parametri o misure tecniche equivalenti devono basarsi sulle migliori tecniche disponibili, senza imporre l'uso di una tecnica o di una tecnologia specifica, tenendo invece presenti le caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, la sua posizione geografica e le condizioni ambientali locali. Comunque le condizioni di autorizzazione devono prevedere disposizioni volte a ridurre al minimo l'inquinamento a largo raggio o transfrontaliero e garantire un livello elevato di tutela complessiva dell'ambiente.

↓ 96/61/CE considerando (18)

- (19) Spetta agli Stati membri determinare come si potrà tener conto delle eventuali caratteristiche tecniche dei singoli impianti, della loro posizione geografica e delle condizioni ambientali locali.
-

↓ 96/61/CE considerando (19)

- (20) Qualora una norma di qualità ambientale imponga requisiti più severi di quelli che si possono soddisfare grazie alle migliori tecniche disponibili, l'autorizzazione deve stabilire condizioni supplementari, a prescindere da eventuali disposizioni aggiuntive imposte dalle norme di qualità ambientale.
-

↓ 96/61/CE considerando (20)

- (21) Le migliori tecniche disponibili evolvono col tempo, soprattutto in funzione del progresso tecnico, ed è quindi necessario che le autorità competenti seguano tali sviluppi e si tengano aggiornate.
-

↓ 96/61/CE considerando (21)

- (22) Una modifica apportata a un impianto può essere fonte di inquinamento; occorre stabilire che tutte le modifiche che potrebbero avere ripercussioni sull'ambiente vanno notificate all'autorità o alle autorità competenti. Le modifiche sostanziali dell'impianto devono essere soggette a una procedura di autorizzazione preventiva in conformità della presente direttiva.
-

↓ 96/61/CE considerando (22)

- (23) Le condizioni dell'autorizzazione devono essere riesaminate periodicamente e, se necessario, aggiornate; in talune circostanze al riesame occorre procedere in qualunque caso.
-

↓ 2003/35/CE considerando (3)

- (24) Una partecipazione effettiva del pubblico al processo decisionale deve, da un lato, permettere che vengano espressi punti di vista e preoccupazioni che possono utilmente influire sulle decisioni, dall'altro, consentire ai responsabili di tener conto di tali rilievi, il che accresce la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale, oltre a favorire la consapevolezza del pubblico sui problemi ambientali e l'adesione alle decisioni adottate.
-

↓ 2003/35/CE considerando (4)

- (25) La partecipazione, compresa quella di associazioni, organizzazioni e gruppi, e segnatamente di organizzazioni non governative di difesa dell'ambiente, va pertanto incentivata, tra l'altro promuovendo l'educazione ambientale del pubblico.

↓ 2003/35/CE considerando (5) e (6)

- (26) Il 25 giugno 1998 la Comunità europea ha sottoscritto la convenzione UN/ECE sull'accesso alle informazioni, sulla partecipazione del pubblico ai processi decisionali e sull'accesso alla giustizia in materia ambientale ("convenzione di Århus").
-

↓ 96/61/CE considerando (24)

- (27) Stilare un inventario delle principali emissioni e delle loro fonti può costituire uno strumento importante in quanto consente di mettere a confronto le attività inquinanti nella Comunità. All'elaborazione dell'inventario deve provvedere la Commissione, assistita da un comitato di regolamentazione.
-

↓ 96/61/CE considerando (25)

- (28) Lo sviluppo e lo scambio di informazioni a livello comunitario sulle migliori tecniche disponibili deve contribuire a correggere i divari nella Comunità in fatto di consapevolezza tecnologica, nonché a propagare su scala mondiale i valori limite stabiliti e le tecniche applicate nella Comunità, oltre a offrire agli Stati membri un aiuto nell'efficace attuazione della presente direttiva.
-

↓ 96/61/CE considerando (26)

- (29) A scadenze regolari si devono redigere relazioni sull'attuazione e sull'efficacia della presente direttiva.
-

↓ 96/61/CE considerando (27)

- (30) La presente direttiva riguarda gli impianti aventi un grande potenziale inquinante, e quindi anche di inquinamento transfrontaliero. Si deve procedere a consultazioni transfrontaliere quando le domande di autorizzazione riguardano nuovi impianti o modifiche sostanziali a impianti che possono avere forti ripercussioni ambientali negative; le domande relative a progetti o modifiche sostanziali del genere devono essere accessibili al pubblico dello Stato membro che può subirne l'impatto.
-

↓ 96/61/CE considerando (28)
(adattato)

- (31) A livello comunitario risulta necessario intervenire per fissare valori limite di emissione per talune categorie di impianti e di sostanze inquinanti contemplate dalla presente direttiva. Il Consiglio ☒ e il Parlamento europeo ☒ devono definire questi valori limite di emissione a norma del trattato.
-

↓ 96/61/CE considerando (29)

- (32) Le disposizioni della presente direttiva devono lasciare impregiudicate le disposizioni comunitarie in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro.



- (33) Le misure necessarie per attuare la presente direttiva sono adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione¹⁰.
- (34) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato VI, parte B,



HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Finalità e campo di applicazione

La presente direttiva ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato I. Essa prevede misure intese a evitare oppure, qualora non sia possibile, a ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso, lasciando impregiudicate le disposizioni della direttiva 85/337/CEE nonché altre norme comunitarie in materia.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) «sostanze», gli elementi chimici e i loro composti, escluse le sostanze radioattive ai sensi della direttiva 96/29/Euratom del Consiglio¹¹ e gli organismi geneticamente modificati ai sensi della [direttiva 90/219/CEE del Consiglio¹²] e della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹³ .
- 2) «inquinamento», l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;
- 3) «impianto», l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I e qualsiasi altra attività accessoria tecnicamente connessa con le

¹⁰ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

¹¹ GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.

¹² [GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 1.]

¹³ GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

attività svolte nel luogo suddetto, in grado di influire sulle emissioni e sull'inquinamento;

↓ 96/61/CE (adattato)

- 4) «impianto esistente»: un impianto in funzione o, nell'ambito della legislazione vigente anteriormente al 30 ottobre 1999 , un impianto autorizzato o che abbia costituito oggetto, a giudizio dell'autorità competente, di una richiesta di autorizzazione completa, purché fosse entrato in funzione non oltre il 30 ottobre 2000 .
-

↓ 96/61/CE

- 5) «emissione», lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo;
- 6) «valori limite di emissione», la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione e/o il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, segnatamente quelle di cui all'allegato III.

I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, escludendo dalla loro determinazione ogni eventuale diluizione. Per quanto concerne gli scarichi indiretti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, purché essa garantisca un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo complesso e non porti a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatte salve le disposizioni della direttiva 2006/11/CE e delle direttive adottate per la sua applicazione;

- 7) «norma di qualità ambientale», la serie di requisiti che devono sussistere in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, conformemente alla legislazione comunitaria;
- 8) «autorità competente», la o le autorità o gli organismi cui spetta, a norma delle disposizioni legislative degli Stati membri, adempiere agli obblighi derivanti dalla presente direttiva;
- 9) «autorizzazione», la parte o la totalità di una o più decisioni scritte, che autorizzano l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti della presente direttiva. Un'autorizzazione può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo operatore;
- 10) «modifica dell'impianto», una modifica delle sue caratteristiche o del suo funzionamento ovvero un suo potenziamento che possa produrre conseguenze sull'ambiente;

↓ 96/61/CE
→₁ 2003/35/CE art. 4, punto 1,
lett. a)

- 11) «modifica sostanziale», una modifica dell'impianto che, secondo l'autorità competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o l'ambiente; →₁ ai fini della presente definizione, le modifiche o gli ampliamenti dell'impianto sono ritenuti sostanziali se le modifiche o gli ampliamenti di per sé sono conformi agli eventuali valori limite stabiliti nell'allegato I; ←
-

↓ 96/61/CE

- 12) «migliori tecniche disponibili», la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e i relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi a evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Si intendono per
- a) «tecniche», sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;
 - b) «disponibili», le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte nello Stato membro in questione, purché l'operatore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;
 - c) «migliori», le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tener conto in particolare degli elementi di cui all'allegato IV;

- 13) «operatore», qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto oppure, ove la legislazione nazionale lo preveda, che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dell'impianto stesso;
-

↓ 2003/35/CE art. 4, punto 1,
lett. b)

- 14) «pubblico», una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
- 15) «pubblico interessato», il pubblico che subisce o può subire gli effetti dell'adozione di una decisione relativa al rilascio o all'aggiornamento di una autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione, o che ha un interesse rispetto a tale decisione; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la difesa dell'ambiente e che soddisfano i requisiti di diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse.

Articolo 3

Principi generali sottesi agli obblighi fondamentali dell'operatore

1. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinché le autorità competenti garantiscano che l'impianto sia gestito in modo che

- a) siano prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando segnatamente le migliori tecniche disponibili;
- b) non si verifichino fenomeni di inquinamento significativi;
- c) sia evitata la produzione di rifiuti, a norma della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ¹⁴; in caso contrario, questi vengono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, vengono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente;
- d) l'energia sia utilizzata in modo efficace;
- e) siano prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- f) si provveda onde evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso venga ripristinato in maniera soddisfacente.

2. L'osservanza del presente articolo è sufficientemente soddisfatta se gli Stati membri fanno in modo che le competenti autorità tengano conto dei principi generali definiti al paragrafo 1 nel definire le condizioni dell'autorizzazione.

Articolo 4

Autorizzazione di nuovi impianti

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che nessun nuovo impianto funzioni senza autorizzazione, a norma della presente direttiva, fatte salve le eccezioni previste dalla direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵.

¹⁴ GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.

¹⁵ GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1.

Articolo 5

Condizioni di autorizzazione degli impianti esistenti

↓ 96/61/CE (adattato)

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità competenti controllino, attraverso autorizzazioni rilasciate a norma degli articoli 6 e 8, ovvero, nei modi opportuni, mediante il riesame e, se del caso, l'aggiornamento delle prescrizioni, che entro ☒ il 30 ottobre 2007 ☒ gli impianti esistenti funzionino secondo i requisiti di cui agli articoli 3, 7, 9, 10 e 13, all'articolo 14, lettere a) e b), nonché all'articolo 15, paragrafo 2, fatte salve altre disposizioni comunitarie specifiche.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per applicare le disposizioni degli articoli 1, 2, 11, 12, dell'articolo 14, lettera c), dell'articolo 15, paragrafi 1 e 3, degli articoli 16 e 17 e dell'articolo 18, paragrafo 2, agli impianti esistenti a decorrere ☒ dal 30 ottobre 1999 ☒.

↓ 96/61/CE

Articolo 6

Domanda di autorizzazione

1. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinché una domanda di autorizzazione presentata all'autorità competente precisi

- a) l'impianto e le sue attività;
- b) le materie prime e secondarie, le altre sostanze e l'energia usate o prodotte dall'impianto;
- c) le fonti di emissione dell'impianto;
- d) lo stato del sito su cui l'impianto sorge;
- e) il tipo e l'entità delle emissioni prevedibili dell'impianto in ogni settore ambientale, identificando gli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;
- f) la tecnologia prevista e le altre tecniche per prevenire le emissioni dall'impianto oppure, qualora non fosse possibile, per ridurle;
- g) ove necessario, le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto;
- h) le altre misure previste per ottemperare agli obblighi fondamentali dell'operatore ai sensi dell'articolo 3;
- i) le misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente;

↓ 2003/35/CE art. 4, punto 2

j) sinteticamente, le principali alternative prese eventualmente in esame dal richiedente.

↓ 96/61/CE

La domanda di autorizzazione deve contenere anche un riepilogo non tecnico dei dati di cui alle lettere da a) a j).

2. Qualsiasi dato fornito a norma della direttiva 85/337/CEE oppure un rapporto di sicurezza elaborato a norma della direttiva 96/82/CE del Consiglio¹, ovvero altre informazioni conformi a qualunque altra normativa, qualora soddisfino uno dei requisiti di cui al presente articolo, possono essere inclusi nella domanda di autorizzazione o essere a essa allegati.

Articolo 7

Approccio integrato del rilascio dell'autorizzazione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per il pieno coordinamento della procedura e delle condizioni di autorizzazione ove siano coinvolte più autorità competenti, onde garantire un approccio effettivo integrato da parte di tutte le autorità competenti per questa procedura.

Articolo 8

Decisioni

Fatti salvi altri requisiti prescritti da disposizioni nazionali o comunitarie, l'autorità competente rilascia un'autorizzazione contenente condizioni che garantiscano la conformità dell'impianto ai requisiti previsti dalla presente direttiva oppure nega l'autorizzazione in caso di non conformità.

Ogni autorizzazione concessa o modificata deve specificare le modalità per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo di cui alla presente direttiva.

Articolo 9

Condizioni dell'autorizzazione

1. Gli Stati membri si accertano che l'autorizzazione includa tutte le misure necessarie per soddisfare le relative condizioni di cui agli articoli 3 e 10, al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso, attraverso una protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo.

2. In caso di nuovo impianto o di modifica sostanziale, cui si applichi l'articolo 4 della direttiva 85/337/CEE, le informazioni ottenute o le conclusioni raggiunte in base agli

¹ GUL 10 del 14.1.1997, pag. 13.

articoli 5, 6 e 7 di tale direttiva devono essere prese in considerazione per il rilascio dell'autorizzazione.

3. L'autorizzazione deve stabilire valori limite per le sostanze inquinanti, in particolare per quelle elencate nell'allegato III, che l'impianto rischia di emettere in quantità significativa, tenendo conto della loro natura e della possibilità che l'inquinamento venga trasferito da un elemento ambientale all'altro (acqua, aria, suolo). Se necessario, l'autorizzazione contiene disposizioni per garantire la protezione del suolo e delle acque sotterranee, nonché per gestire i rifiuti prodotti dall'impianto. Se del caso, i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con altri parametri o con misure tecniche equivalenti.

Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato I, i valori limite di emissione fissati in conformità delle disposizioni del presente paragrafo tengono conto delle modalità pratiche adatte a tali categorie di impianti.

↓ 2003/87/CE art. 26 (adattato)

Quando le emissioni di un gas a effetto serra provenienti da un impianto sono indicate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio² in relazione a un'attività esercitata in un impianto del genere, l'autorizzazione stabilisce valori limite per le emissioni dirette di questo gas solo ove ciò risulti indispensabile per evitare un inquinamento locale significativo.

Per le attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE gli Stati membri possono decidere di non imporre alcun requisito di efficienza energetica con riferimento alle unità di combustione o ad altre unità che emettono biossido di carbonio sul sito.

Se necessario, le autorità competenti modificano l'autorizzazione nei modi opportuni.

⊗ I commi terzo, quarto e quinto ⊗ non si applicano agli impianti temporaneamente esclusi dal sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità, ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE.

↓ 96/61/CE

4. Fatto salvo l'articolo 10, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui al paragrafo 3 si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni ambientali in loco. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento su grande distanza o transfrontaliero e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

5. L'autorizzazione stabilisce gli opportuni requisiti di controllo degli scarichi, che specificano la metodologia e la frequenza di misurazione, nonché la relativa procedura di valutazione e l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificare la conformità alle condizioni di autorizzazione.

² GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell'allegato I, le misure previste dal presente paragrafo possono tener conto dei costi e benefici.

6. L'autorizzazione stabilisce le misure relative a condizioni di esercizio diverse da quelle normali. Qualora sussistano rischi per l'ambiente, sono altresì tenuti nella debita considerazione l'avvio, le perdite, le disfunzioni, gli arresti temporanei e l'arresto definitivo dell'impianto.

L'autorizzazione può parimenti stabilire deroghe temporanee ai requisiti di cui al paragrafo 4, ove un piano di ammodernamento approvato dall'autorità competente garantisca il rispetto di detti requisiti entro un termine di sei mesi, e se il progetto permette di ridurre l'inquinamento.

7. L'autorizzazione può stabilire altre condizioni specifiche ai fini della presente direttiva, giudicate opportune dallo Stato membro o dall'autorità competente.

8. Fatto salvo l'obbligo di rispettare le disposizioni della presente direttiva nella procedura di autorizzazione, gli Stati membri possono stabilire determinati requisiti per talune categorie di impianti sotto forma di disposizioni generali vincolanti anziché sotto forma di condizioni per ogni singola autorizzazione, purché siano garantiti un approccio integrato e un corrispondente livello elevato di protezione complessiva dell'ambiente.

Articolo 10

Migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale

Qualora una norma di qualità ambientale richieda condizioni più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, l'autorizzazione prescrive misure supplementari particolari, fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale.

Articolo 11

Sviluppi nelle migliori tecniche disponibili

Gli Stati membri garantiscono che l'autorità competente si tenga aggiornata o sia informata sugli sviluppi nelle migliori tecniche disponibili.

Articolo 12

Modifica degli impianti da parte degli operatori

1. Gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti affinché l'operatore comunichi all'autorità competente qualsiasi progetto di modifica dell'impianto. Ove necessario, l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione o le relative condizioni.

2. Gli Stati membri provvedono affinché nessuna modifica sostanziale di un impianto, progettata dall'operatore, avvenga senza un'autorizzazione rilasciata conformemente alla presente direttiva. La domanda di autorizzazione e la decisione dell'autorità competente devono riferirsi alle parti dell'impianto e agli aspetti di cui all'articolo 6 che possono essere

oggetto della modifica. *Mutatis mutandis* si applicano le pertinenti disposizioni dell'articolo 3, degli articoli da 6 a 10 e dell'articolo 15, paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 13

Verifica e aggiornamento delle condizioni di autorizzazione da parte dell'autorità competente

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità competenti riesaminino periodicamente e aggiornino, se necessario, le condizioni dell'autorizzazione.
2. Al riesame si procede in ogni caso:
 - a) l'inquinamento provocato dall'impianto è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite d'emissione stabiliti dall'autorizzazione o l'inserimento di valori limite nuovi;
 - b) le migliori tecniche disponibili hanno registrato sostanziali cambiamenti che consentono di ridurre notevolmente le emissioni senza imporre costi eccessivi;
 - c) la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
 - d) nuove disposizioni legislative comunitarie o dello Stato membro lo esigono.

Articolo 14

Rispetto delle condizioni dell'autorizzazione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli operatori:

- a) rispettino, nel proprio impianto, le condizioni dell'autorizzazione;
- b) trasmettano regolarmente all'autorità competente i risultati della sorveglianza degli scarichi del proprio impianto, dando tempestiva comunicazione di inconvenienti o incidenti che comportino ripercussioni significative sull'ambiente;
- c) forniscano ai rappresentanti dell'autorità competente tutta l'assistenza necessaria per effettuare qualsiasi ispezione dell'impianto, prelevare campioni e raccogliere ogni informazione necessaria all'assolvimento dei loro compiti, a norma della presente direttiva.

Articolo 15

Accesso all'informazione e partecipazione del pubblico alla procedura di autorizzazione

↓ 2003/35/CE art. 4, punto 3,
lett. a)

1. Gli Stati membri provvedono affinché al pubblico interessato vengano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipare alle procedure relative:

- a) al rilascio di un'autorizzazione per nuovi impianti,
- b) al rilascio di un'autorizzazione per modifiche sostanziali,
- c) all'aggiornamento di una autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione relative a un impianto, a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a).

Ai fini di tale partecipazione si applica la procedura stabilita nell'allegato V.

↓ 96/61/CE

2. I risultati del controllo sugli scarichi, richiesti dalle condizioni dell'autorizzazione di cui all'articolo 9 e in possesso dell'autorità competente, devono essere messi a disposizione anche del pubblico.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano nel rispetto delle restrizioni previste dall'articolo 4, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³.

↓ 2003/35/CE art. 4, punto 3,
lett. b)

4. Non appena una decisione sia stata adottata, l'autorità competente informa il pubblico in base a procedure idonee e mette a disposizione del medesimo le informazioni seguenti:

- a) il contenuto della decisione, compresa una copia dell'autorizzazione e delle eventuali condizioni, nonché degli aggiornamenti successivi;
 - b) previo esame delle preoccupazioni e dei pareri espressi dal pubblico interessato, i motivi e le considerazioni su cui è basata la decisione, incluse le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico.
-

↓ 2003/35/CE art. 4, punto 4
(adattato)

Articolo 16

Accesso alla giustizia

³ GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

1. Gli Stati membri provvedono, nel quadro dell'ordinamento giuridico nazionale, affinché i membri del pubblico interessato abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico stabilite dalla presente direttiva, qualora essi

- a) vantino un interesse sufficiente o, in alternativa,
- b) facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto.

2. Gli Stati membri stabiliscono in quale fase sia possibile contestare le decisioni, gli atti o le omissioni.

3. Gli Stati membri determinano ciò che costituisce interesse sufficiente e violazione di un diritto, compatibilmente con l'obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A tal fine, l'interesse di qualsiasi organizzazione non governativa di difesa dell'ambiente, che soddisfi i requisiti stabiliti dal diritto nazionale è considerato sufficiente ai fini del paragrafo 1, lettera a).

Si considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di violazione ai sensi del paragrafo 1, lettera b).

4. Le disposizioni del presente articolo non escludono la possibilità di avviare procedure di ricorso preliminare dinanzi all'autorità amministrativa e lasciano impregiudicato l'obbligo di esaurire le procedure di ricorso amministrativo prima di adire la giurisdizione, ove tale obbligo sia previsto dal diritto nazionale.

Queste procedure devono essere eque, tempestive e non eccessivamente onerose.

5. Per rendere più efficaci le disposizioni del presente articolo, gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale.

| |
|-----------------------|
| ↓ 96/61/CE (adattato) |
|-----------------------|

Articolo 17

Scambio di informazioni

1. Ai fini di uno scambio di informazioni, gli Stati membri adottano le misure necessarie per trasmettere ogni tre anni alla Commissione, per la prima volta entro il 30 aprile 2001 , i dati rappresentativi disponibili sui valori limite, per categorie di attività elencate nell'allegato I, precisando, se del caso, le migliori tecniche disponibili dalle quali essi sono stati desunti, in conformità segnatamente dell'articolo 9. Per le comunicazioni successive, tali informazioni sono integrate secondo le procedure previste dal paragrafo 3 del presente articolo.

2. La Commissione organizza lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e le industrie interessate sulle migliori tecniche disponibili, sulle relative prescrizioni in materia di controllo e sui relativi sviluppi.

Ogni tre anni la Commissione pubblica i risultati degli scambi di informazioni.

3. Le relazioni sull'applicazione della presente direttiva e sulla sua efficacia rispetto ad altri strumenti comunitari di protezione dell'ambiente sono redatte in conformità dell'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio⁴. La Commissione presenta le relazioni al Consiglio e al Parlamento europeo, corredate di eventuali proposte.

4. Gli Stati membri istituiscono o designano la o le autorità preposte allo scambio di informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, e ne informano la Commissione.

Articolo 18

Effetti transfrontalieri

↓ 2003/35/CE art. 4, punto 5,
lett. a)

1. Qualora uno Stato membro constati che il funzionamento di un impianto può sortire effetti alquanto negativi sull'ambiente di un altro Stato membro, oppure qualora uno Stato membro che potrebbe subire tali effetti significativi presenti domanda in tal senso, lo Stato membro in cui è stata richiesta l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 12, paragrafo 2, comunica all'altro Stato membro le eventuali informazioni che devono essere fornite o rese disponibili ai sensi dell'allegato V, nel momento stesso in cui le mette a disposizione dei propri cittadini. Tali informazioni servono da base per le consultazioni necessarie nel quadro dei rapporti bilaterali tra i due Stati membri, secondo il principio della reciprocità e della parità di trattamento.

↓ 96/61/CE

2. Gli Stati membri provvedono, nel quadro dei loro rapporti bilaterali, affinché nei casi di cui al paragrafo 1 le richieste di autorizzazione siano accessibili anche ai cittadini dello Stato membro che potrebbe subire delle ripercussioni per un periodo di tempo adeguato, atto a consentire una presa di posizione prima della decisione dell'autorità competente.

↓ 2003/35/CE art. 4, punto 5,
lett. b)

3. Gli esiti delle consultazioni condotte ai sensi dei paragrafi 1 e 2 devono essere presi in considerazione dall'autorità competente nel momento in cui decide sulla richiesta.

4. L'autorità competente informa ogni Stato membro consultato, ai sensi del paragrafo 1, in merito alla decisione adottata riguardo alla richiesta e gli trasmette le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 4. Tale Stato membro adotta le misure necessarie affinché le

⁴ GUL 377 del 31.12.1991, pag. 48.

sudette informazioni siano rese disponibili nei modi opportuni al pubblico interessato sul proprio territorio.

↓ 96/61/CE (adattato)

Articolo 19

Valori limite di emissione comunitari

1. ☒ Ove ☒ sia stata riscontrata la necessità di un'azione comunitaria, segnatamente sulla scorta dello scambio di informazioni di cui all'articolo 17, il Consiglio ☒ e il Parlamento europeo ☒, su proposta della Commissione, stabiliscono, secondo le procedure previste dal trattato, valori limite di emissione per:

- a) le categorie di impianti di cui all'allegato I, fatta eccezione per le discariche di cui ai punti 5.1 e 5.4 di tale allegato e
- b) le sostanze inquinanti di cui all'allegato III.

2. In mancanza di valori limite di emissione comunitari, definiti in applicazione della presente direttiva, i pertinenti valori limite di emissione fissati nelle direttive di cui all'allegato II e in altre regolamentazioni comunitarie, si applicano quali valori minimi, ai sensi della presente direttiva, agli impianti di cui all'allegato I.

3. Fatti salvi i requisiti stabiliti dalla presente direttiva, le prescrizioni tecniche applicabili alle discariche di cui ai punti 5.1 e 5.4 dell'allegato I sono ☒ state ☒ fissate ☒ nella direttiva 1999/31/CE del Consiglio⁵ ☒.

↓ 1882/2003 art. 3 e allegato III, punto 61

Articolo 20

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

⁵ GUL 182 del 16.7.1999, pag. 1.

↓ 96/61/CE (adattato)

Articolo 21

Disposizioni transitorie

1. Fatte salve le eccezioni previste dalla direttiva 2001/80/CE, le disposizioni della direttiva 84/360/CEE e le disposizioni degli articoli 4 e 5, dell'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 2006/11/CE, nonché le pertinenti disposizioni relative al regime di autorizzazioni contenute nelle direttive elencate all'allegato II si applicano agli impianti esistenti interessati dalle attività di cui all'allegato I sino a quando le autorità competenti non abbiano adottato le misure necessarie di cui all'articolo 5 della presente direttiva.

2. Le pertinenti disposizioni relative al regime di autorizzazioni contenute nelle direttive di cui al paragrafo 1 non si applicano, per le attività di cui all'allegato I, agli impianti ☒ risultanti nuovi in data 30 ottobre 1999. ☒

3. La direttiva 84/360/CEE è abrogata ☒ con decorrenza 30 ottobre 2007 ☒.

Su proposta della Commissione e per quanto necessario, il Parlamento europeo e il Consiglio modificano le pertinenti disposizioni delle direttive di cui all'allegato II, per adeguarle alle prescrizioni della presente direttiva, entro ☒ il 30 ottobre 2007 ☒.

Articolo 22

Comunicazione

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

↓

Articolo 23

La direttiva 96/61/CE, modificata dagli atti di cui all'allegato VI, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato VI, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza dell'allegato VII.

↓ 96/61/CE

Articolo 24

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 25

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO I

CATEGORIE DI ATTIVITÀ INDUSTRIALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nella presente direttiva.
2. I valori limite qui di seguito riportati in genere si riferiscono alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso operatore ponga in essere varie attività rientranti in una medesima voce nello stesso impianto o in una stessa località, si sommano le capacità di tali attività.

1. ATTIVITÀ ENERGETICHE

↓ 96/61/CE (adattato)

- 1.1. Impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione superiore a 50 MW
-

↓ 96/61/CE (adattato)

- 1.2. Raffinerie di petrolio e ☒ raffinerie ☒ di gas
- 1.3. Cokerie
- 1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone

2. PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE DEI METALLI

- 2.1. Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati
- 2.2. Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora
- 2.3. Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante
 - a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
 - b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 chilojoule per maglio e con una potenza calorifica superiore a 20 MW;
 - c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora

- 2.4. Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno
- 2.5. Impianti
- a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;
- b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero, (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.
- 2.6. Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici, qualora le vasche utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³

3. INDUSTRIA DEI PRODOTTI MINERALI

- 3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno ☒ e impianti destinati alla produzione ☐ di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno
- 3.2. Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell'amianto
- 3.3. Impianti per la fabbricazione del vetro, compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con una capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno
- 3.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno

| |
|---|
| ↓ Rettifica 96/61/CE (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 63) |
|---|

- 3.5. Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, grès, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno oppure con una capacità di forno superiore a 4 m³ e una densità di carico per forno superiore a 300 kg/m³

4. INDUSTRIA CHIMICA

Nell'ambito delle categorie di attività della sezione 4 si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6.

- 4.1. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come:
- a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);
 - b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi;
 - c) idrocarburi solforati;
 - d) idrocarburi azotati, segnatamente amine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;
 - e) idrocarburi fosforosi;
 - f) idrocarburi alogenati;
 - g) composti organometallici;
 - h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);

↓ Rettifica 96/61/CE (GU L 140 del 30.5.2002, pag. 39)

- i) gomme sintetiche;
- j) sostanze coloranti e pigmenti;

↓ 96/61/CE

- k) tensioattivi e agenti di superficie
- 4.2. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali:
- a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro e fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;
 - b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;
 - c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;

- d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;
 - e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio
- 4.3. Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)
 - 4.4. Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi
 - 4.5. Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
 - 4.6. Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi

5. GESTIONE DEI RIFIUTI

Salvi l'articolo 11 della direttiva 2006/12/CE o l'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio¹

- 5.1. Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE, quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 2006/12/CE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio², con una capacità superiore a 10 tonnellate al giorno

↓ 96/61/CE (adattato)

- 5.2. Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani ☒ misti ☒ quali definiti nella direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio³, con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora

↓ 96/61/CE

- 5.3. Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva 2006/12/CE ai punti D 8 e D 9, con una capacità superiore a 50 tonnellate al giorno
- 5.4. Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25 000 tonnellate, escluse le discariche per i rifiuti inerti

6. ALTRE ATTIVITÀ

- 6.1. Impianti industriali destinati alla fabbricazione

¹ GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20.

² GU L 194 del 25.7.1975, pag. 23.

³ GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.

- a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
-

↓ 96/61/CE (adattato)

- b) di carta e cartoni con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno
- 6.2. Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno
- 6.3. Impianti per la concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito
- 6.4. a) Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno
- b) Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da:
- materie prime annuali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;
 - materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale)
- c) Trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua)
- 6.5. Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno
- 6.6. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di
- a) 40 000 posti pollame, o
- b) 2 000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o
- c) 750 posti scrofe
- 6.7. Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno
- 6.8. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione

↓ 96/61/CE (adattato)

ALLEGATO II

**ELENCO DELLE DIRETTIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 19,
⊗ PARAGRAFI ⊗ 2 ⊗ E 3 ⊗ E ALL'ARTICOLO 21**

↓ 96/61/CE (adattato)

1. Direttiva 87/217/CEE del Consiglio, del 19 marzo 1987, concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto
2. Direttiva 82/176/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1982, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini
3. Direttiva 83/513/CEE del Consiglio, del 26 settembre 1983, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio
4. Direttiva 84/156/CEE del Consiglio, dell'8 marzo 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini
5. Direttiva 84/491/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano
6. Direttiva 86/280/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/CEE
7. Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti
8. Direttiva 92/112/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1992, che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell'eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di carbonio
9. Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione
10. Direttiva 2006/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità
11. Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti
12. Direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati

13. Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi
 14. Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti
-

ALLEGATO III

ELENCO INDICATIVO DELLE PRINCIPALI SOSTANZE INQUINANTI DI CUI È OBBLIGATORIO TENER CONTO SE PERTINENTI PER STABILIRE I VALORI LIMITE DI EMISSIONE

ARIA

1. Ossidi di zolfo e altri composti dello zolfo
2. Ossidi di azoto e altri composti dell'azoto
3. Monossido di carbonio
4. Composti organici volatili
5. Metalli e relativi composti
6. Polveri
7. Amianto (particelle in sospensione e fibre)
8. Cloro e suoi composti
9. Fluoro e suoi composti
10. Arsenico e suoi composti
11. Cianuri
12. Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprietà cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione quando sono immessi nell'atmosfera
13. Poli-cloro-dibenzo-diossina (PCDD) e poli-cloro-dibenzo-furani (PCDF)

ACQUA

1. Composti organoalogenati e sostanze che possono dar loro origine nell'ambiente idrico
2. Composti organofosforici
3. Composti organici dello stagno
4. Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprietà cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione in ambiente idrico o con il concorso dello stesso
5. Idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche persistenti e bioaccumulabili

6. Cianuri
 7. Metalli e loro composti
 8. Arsenico e suoi composti
 9. Biocidi e prodotti fitofarmaceutici
 10. Materie in sospensione
 11. Sostanze che contribuiscono all'eutrofizzazione (nitrati e fosfati, in particolare)
 12. Sostanze che esercitano un'influenza sfavorevole sul bilancio di ossigeno (misurabili con parametri quali DBO, DCO).
-

ALLEGATO IV

Considerazioni da tener presenti in generale o in un caso particolare nella determinazione delle migliori tecniche disponibili, secondo quanto definito all'articolo 2, punto 12, tenuto conto dei costi e dei benefici che possono risultare da un'azione e del principio di precauzione e prevenzione

1. Impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti
 2. Impiego di sostanze meno pericolose
 3. Sviluppo di tecniche per il recupero e il riciclo delle sostanze emesse e usate nel processo, e, ove opportuno, dei rifiuti
 4. Processi, sistemi o metodi operativi comparabili, sperimentati con successo su scala industriale
 5. Progressi in campo tecnico ed evoluzione delle conoscenze in campo scientifico
 6. Natura, effetti e volume delle emissioni in questione
 7. Date di messa in funzione degli impianti nuovi o esistenti
 8. Tempo necessario per utilizzare una migliore tecnica disponibile
 9. Consumo e natura delle materie prime ivi compresa l'acqua usata nel processo e efficienza energetica
 10. Necessità di prevenire o di ridurre al minimo l'impatto globale sull'ambiente delle emissioni e dei rischi
 11. Necessità di prevenire gli incidenti e di ridurre le conseguenze per l'ambiente
-

↓ 96/61/CE (adattato)

12. Informazioni pubblicate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2 , secondo comma, o da organizzazioni internazionali.
-

ALLEGATO V

PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO ALLE DECISIONI

1. Il pubblico è informato (attraverso pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata quali mezzi di comunicazione elettronici, se disponibili) in una fase precoce della procedura di adozione di una decisione o, al più tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti:
 - a) la domanda di autorizzazione o, secondo il caso, la proposta di aggiornamento di un'autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, compresa la descrizione degli elementi di cui all'articolo 6, paragrafo 1;
 - b) eventualmente, il fatto che la decisione sia soggetta a una procedura di valutazione dell'impatto ambientale nazionale o transfrontaliera o alle consultazioni tra Stati membri ai sensi dell'articolo 18;
 - c) informazioni sulle autorità competenti responsabili dell'adozione della decisione, quelle da cui possono essere ottenute informazioni in oggetto, quelle cui possono essere presentati osservazioni o quesiti, nonché indicazioni sui termini per la trasmissione di osservazioni o quesiti;
 - d) la natura delle possibili decisioni o l'eventuale progetto di decisione;
 - e) le eventuali informazioni riguardanti una proposta di aggiornamento di un'autorizzazione o delle condizioni di autorizzazione;
 - f) l'indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni e le modalità in base alle quali esse sono rese disponibili;
 - g) le modalità precise della partecipazione e della consultazione del pubblico ai sensi del paragrafo 5.
2. Gli Stati membri provvedono affinché, entro scadenze ragionevoli, il pubblico interessato abbia accesso:
 - a) conformemente alla legislazione nazionale, ai principali rapporti e consulenze pervenuti alla o alle autorità competenti nel momento in cui il pubblico interessato è informato conformemente al paragrafo 1;
 - b) conformemente alle disposizioni della direttiva 2003/4/CE, alle informazioni diverse da quelle previste al paragrafo 1 che sono pertinenti ai fini della decisione di cui all'articolo 8 e che sono disponibili soltanto dopo che il pubblico interessato è stato informato conformemente al paragrafo 1.
3. Il pubblico interessato ha il diritto di presentare osservazioni e di esprimere pareri all'autorità competente prima che sia adottata una decisione.

4. Gli esiti delle consultazioni condotte ai sensi del presente allegato vanno tenuti nella dovuta considerazione al momento della decisione.
 5. Gli Stati membri stabiliscono le modalità precise di informazione del pubblico (ad esempio mediante affissione entro una certa area o mediante pubblicazione nei giornali locali) e di consultazione del pubblico interessato (ad esempio per iscritto o tramite indagine pubblica). Vengono fissate scadenze adeguate per le varie fasi, che concedano un tempo sufficiente per informare il pubblico nonché per consentire al pubblico interessato di prepararsi e di partecipare efficacemente al processo decisionale in materia ambientale ai sensi delle disposizioni del presente allegato.
-



ALLEGATO VI

Parte A

Direttiva abrogata e sue modificazioni successive (di cui all'articolo 23)

Direttiva 96/61/EC del Consiglio
(GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26)

Direttiva 2003/35/EC del
Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17)

Direttiva 2003/87/EC del
Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32)

Regolamento (CE) n. 1882/2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 166/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1)

limitatamente all'articolo 4 e
all'allegato II

limitatamente all'articolo 26

limitatamente al punto 61
dell'allegato III

limitatamente all'articolo 21,
paragrafo 2

Parte B

Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale (di cui all'articolo 23)

| Direttiva | Termine di attuazione |
|------------|-----------------------|
| 96/61/EC | 30 ottobre 1999 |
| 2003/35/EC | 25 giugno 2005 |
| 2003/87/EC | 31 dicembre 2003 |

ALLEGATO VII

TAVOLA DI CONCORDANZA

| Direttiva 96/61/EC | Presente direttiva |
|--|--|
| Articolo 1 | Articolo 1 |
| Articolo 2, alinea | Articolo 2, alinea |
| Articolo 2, punti da 1) a 9) | Articolo 2, punti da 1) a 9) |
| Articolo 2, punto 10), lettera a) | Articolo 2, punto 10) |
| Articolo 2, punto 10), lettera b) | Articolo 2, punto 11) |
| Articolo 2, punto 11), primo comma, alinea | Articolo 2, punto 12), primo comma, alinea |
| Articolo 2, punto 11), primo comma, primo trattino | Articolo 2, punto 12), primo comma, lettera a) |
| Articolo 2, punto 11), primo comma, secondo trattino | Articolo 2, punto 12), primo comma, lettera b) |
| Articolo 2, punto 11), primo comma, terzo trattino | Articolo 2, punto 12), primo comma, lettera c) |
| Articolo 2, punto 11), secondo comma | Articolo 2, punto 12), secondo comma |
| Articolo 2, punto 12) | Articolo 2, punto 13) |
| Articolo 2, punto 13) | Articolo 2, punto 14) |
| Articolo 2, punto 14) | Articolo 2, punto 15) |
| Articolo 3, primo comma | Articolo 3, paragrafo 1 |
| Articolo 3, secondo comma | Articolo 3, paragrafo 2 |
| Articolo 4 | Articolo 4 |
| Articolo 5 | Articolo 5 |
| Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, alinea | Articolo 6, paragrafo 1, alinea |
| Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, trattini dal primo al decimo | Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a j) |
| Articolo 6, paragrafo 1, secondo | Articolo 6, paragrafo 1, secondo |

| | |
|--|---|
| comma | comma |
| Articolo 6, paragrafo 2 | Articolo 6, paragrafo 2 |
| Articoli da 7 a 12 | Articoli da 7 a 12 |
| Articolo 13, paragrafo 1 | Articolo 13, paragrafo 1 |
| Articolo 13, paragrafo 2, alinea | Articolo 13, paragrafo 2, alinea |
| Articolo 13, paragrafo 2, trattini dal primo al quarto | Articolo 13, paragrafo 2, lettere da a) a d) |
| Articolo 14, alinea | Articolo 14, alinea |
| Articolo 14, trattini dal primo al terzo | Articolo 14, lettere da a) a c) |
| Articolo 15, paragrafo 1, primo comma, alinea | Articolo 15, paragrafo 1, primo comma, alinea |
| Articolo 15, paragrafo 1, primo comma, trattini dal primo al terzo | Articolo 15, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a c) |
| Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma | Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma |
| Articolo 15, paragrafo 2 | Articolo 15, paragrafo 2 |
| Articolo 15, paragrafo 4 | Articolo 15, paragrafo 3 |
| Articolo 15, paragrafo 5 | Articolo 15, paragrafo 4 |
| Articolo 15bis, primo comma, alinea e chiusa | Articolo 16, paragrafo 1 |
| Articolo 15bis, primo comma, lettere a) e b) | Articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b) |
| Articolo 15bis, secondo comma | Articolo 16, paragrafo 2 |
| Articolo 15bis, terzo comma, prima e seconda frase | Articolo 16, paragrafo 3, primo comma |
| Articolo 15bis, terzo comma, terza frase | Articolo 16, paragrafo 3, secondo comma |
| Articolo 15bis, quarto comma | Articolo 16, paragrafo 4, primo comma |
| Articolo 15bis, quinto comma | Articolo 16, paragrafo 4, secondo comma |

| | |
|--|---|
| Articolo 15bis, sesto comma | Articolo 16, paragrafo 5 |
| Articolo 16 | Articolo 17 |
| Articolo 17 | Articolo 18 |
| Articolo 18, paragrafo 1, alinea e chiusa | Articolo 19, paragrafo 1 |
| Articolo 18, paragrafo 1, primo e secondo trattino | Articolo 19, paragrafo 1, lettere a) e b) |
| Articolo 18, paragrafo 2, primo comma | Articolo 19, paragrafo 2 |
| Articolo 18, paragrafo 2, secondo comma | Articolo 19, paragrafo 3 |
| Articolo 19 | Articolo 20 |
| Articolo 20 | Articolo 21 |
| Articolo 21, paragrafo 1 | — |
| Articolo 21, paragrafo 2 | Articolo 22 |
| — | Articolo 23 |
| Articolo 22 | Articolo 24 |
| Articolo 23 | Articolo 25 |
| Allegato I | Allegato I |
| Allegato II | Allegato II |
| Allegato III | Allegato III |
| Allegato IV | Allegato IV |
| Allegato V | Allegato V |
| — | Allegato VI |
| — | Allegato VII |